



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 114 del 29/07/2025**

**SEDUTA PUBBLICA**

**Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – DETERMINAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC.**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di luglio alle ore 16:00, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di Elena Fiesoli, in qualità di Vice Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Grazia Razzino.

Constato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Di Prinzio Mirando, Tofani Tommaso e Douglas De Fenzi Nicola.

Il Vice Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare l'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 16 Consiglieri:

Nome		Nome	
TAGLIAFERRI ANDREA	Presente	TRAPASSI PIETRO	Assente
FIORITA TERESA	Presente	FABBRI LEONARDO	Presente
DI PRINZIO MIRANDO	Presente	LOIERO LORENZO	Assente
ALESSI ELISA	Presente	CILIBERTO GIUSI	Assente
UBALDINI ALESSANDRO	Presente	GRECO ANTONELLA	Assente
CECCHERINI BRIAN	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
MORREALE ANDREA	Presente	DOUGLAS DE FENZI NICOLA	Assente
BRAZZINI GABRIELE	Presente	MONTELATICI ANTONIO	Assente
TOFANI TOMMASO	Presente	VALERIO ROBERTO	Assente
MONTICELLI MARCO	Presente	NUCCIOTTI RICCARDO	Assente
PAOLIERI GIANCARLO	Presente	CASSATARO FABIO	Presente
FIESOLI ELENA	Presente	D'AGATI ERNESTO	Presente
PIGNATELLI ANNA MARIA	Assente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 membri del Consiglio, essendo rientrati i Consiglieri: PIGNATELLI ANNA MARIA e DOUGLAS DE FENZI NICOLA ed essendo uscito il Consigliere ALESSI ELISA.

Sono altresì presenti, ai sensi del co 5 art. 39 dello Statuto Comunale, gli Assessori: BONORA CARLA, MATTEINI DANIELE, LANDI TOMMASO, PIZZIRUSSO CONCETTA, BALLERINI LORENZO, PETTI FEDERICA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 3 - " Risorse Economiche, Umane e Digitali" - di seguito riportata:

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 18 in data 16/06/2025 con il quale è stato conferito al dr. Marco Doria, l'incarico di Dirigente del Settore 3, "Risorse Economiche, Umane e Digitali";

### **RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, in particolare gli articoli 5,7 e 8;
- Il regolamento di contabilità;

**VISTO e RICHIAMATO** il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

### **VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione CC n. 194 del 24.09.2024, aggiornato con deliberazioni CC n. 258 del 23.12.2024 e s.m.;
- il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con la deliberazione CC n. 259 del 23.12.2024 e ss.mm.;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, approvato con deliberazione GC n. 12 del 16.01.2025 e ss.mm.;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con deliberazione GC n. 54 del 27.03.2024 e s.m.;

### **PREMESSO** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);"

### **VISTI:**

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

**VISTI:**

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- il D. Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

**RICORDATO** inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Campi Bisenzio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;
- Alia Servizi Ambientali Spa è il Gestore unico di ambito per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

**RICORDATO**, altresì, che

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 14/12/2023, avente ad oggetto “Variazione regime Tassa sui rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva dal 01/01/2025”, con la quale è stato deliberato:
  - 1) "l'approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2024 e all'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2025;
  - 2) di rimandare a successivo atto, ai fini di quanto previsto al punto precedente, il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 10/12/2024, recante “Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e del regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.;

**PRESO ATTO** che l’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro, con Deliberazione n. 5/2025 del 30/04/2025, ha approvato il Piano economico finanziario e i coefficienti necessari per la predisposizione dell’articolazione tariffaria per l’ambito ATS 1 per l’annualità 2025 a seguito della revisione infra periodo resasi necessaria in conseguenza del passaggio a tariffa corrispettiva e ingresso nell’ATS – a far data dal 1° gennaio 2025 - dei comuni di Buggiano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano, Quarrata, Rignano sull’Arno e Serravalle Pistoiese;

**DATO ATTO** che, con successiva Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 159 del 16/06/2025, trasmessa per PEC in data 18/06/2025 e acquisita al protocollo generale in pari data con n. 40095/2025, sono state approvate le tariffe unitarie per le utenze domestiche e non domestiche, per il 2025, per l’ambito tariffario sovracomunale ATS n. 1;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l’art. 12 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici“ secondo cui “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate ( cd "bonus sociale") sui rifiuti;

**DATO ATTO** che il predetto DPCM prevede :

- all’art. 2, che: “Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...);

- all’art. 3, che: “ L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità

dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;

1) all'art. 4, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;

**VISTO** che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Campi Bisenzio, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

**RICHIAMATO** altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

**TENUTO CONTO** che la normativa nazionale, allo stato attuale, non esclude la possibilità che il bonus sia cumulabile con agevolazioni locali;

**VISTO** l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

“1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.”;

**RITENUTO** di individuare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del sopra citato regolamento tariffario, i criteri di applicazione delle agevolazioni tariffarie ai fini della Tariffa corrispettiva (TARIC) per l'anno 2025 a favore delle utenze domestiche situate nel territorio comunale di Campi Bisenzio che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli”, meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate dall'ente negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24:

a) inesistenza di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2024, ultimo anno di vigenza del regime TARI);

b) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a Euro 5.000,00: riduzione del 50% (che si aggiunge alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 75%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.350,00: riduzione del 25% (che si aggiunge alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 254/25, determinando una riduzione complessiva pari al 50%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

d) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.350,01: riduzione del 25% (ad esclusione dei casi in cui trovi applicazione quanto previsto dal l'art. 2, comma 4 del DPCM n. 24/2025), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

**DATO ATTO** che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 30 settembre 2025;

**DATO ATTO** altresì che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova già copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 nell'apposito capitolo di spesa 01041.04.000149000 "Agevolazioni Tari";

**VISTA** la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze e Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza 29 aprile 2021, n. 11290, che hanno qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, per cui gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di

pubblicazione;

**PRESO ATTO**, pertanto, della natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva per cui la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

**DATO ATTO** dunque che la presente proposta di deliberazione non rientra nei casi previsti all'art. 239 del TUEL, e pertanto non è richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D. Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

**RITENUTO**, in ragione della necessità di rendere immediatamente operative le procedure connesse al presente atto, di conferire l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore 3 "Risorse Economiche Umane e Digitali" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **PROPONE**

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di approvare**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del vigente Regolamento di disciplina della Tariffa corrispettiva, i seguenti criteri per l'applicazione delle 2025, a favore delle utenze domestiche situate nel territorio comunale di Campi Bisenzio:
  - a) inesistenza di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2024, ultimo anno di vigenza del regime TARI);
  - b) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a Euro 5.000,00: riduzione del 50% (che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 75%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
  - c) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.350,00: riduzione del 25% (che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 254/25, determinando una riduzione complessiva pari al 50%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
  - d) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.350,01: riduzione del 25% (ad esclusione dei casi in cui trovi applicazione quanto previsto dal l'art. 2, comma 4 del DPCM n. 24/2025), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

2. **di dare atto** che le agevolazioni di cui sopra, che copriranno anche le spese a titolo di Tributo provinciale (TEFA) e IVA di legge, saranno erogate fino a concorrenza delle percentuali di riduzione previste e, per quanto riguarda la fascia di utenti con ISEE fino a 9.530 euro ovvero fino a 20.000 euro con quattro figli a carico, ad integrazione del bonus sociale di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
3. **di dare atto** che l'erogazione dell'agevolazione tariffaria avverrà fino ad esaurimento delle risorse stanziato fermo restando che, in caso di insufficienza delle stesse, l'agevolazione spettante sarà ridotta proporzionalmente, ed in ugual misura, fra tutti i beneficiari rispetto alle percentuali di riduzione stabilite;
4. **di dare atto** che nel Bilancio di Previsione del periodo 2025/2027, Annualità 2025, è previsto lo stanziamento finalizzato alla copertura delle agevolazioni sociali in oggetto al capitolo 149000 "Agevolazioni Tari";
5. **di dare atto** che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
6. **di stabilire**, altresì, che le richieste per beneficiare delle predette riduzioni devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 30 settembre 2025 con le modalità che saranno stabilite a cura dell'U.O. 3.2 Fiscalità locale e riscossione;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione ad ATO Toscana Centro e ad Alia Servizi Ambientali S.p.a., quest'ultimo in qualità di Gestore del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Ambito che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, in ragione della necessità di rendere immediatamente operative le procedure connesse al presente atto nonché per consentire prontamente la divulgazione delle agevolazioni alla cittadinanza,
9. **di individuare** il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore 3 "Risorse Economiche Umane e Digitali", dott. Marco Doria;
10. **di dare atto** che la presente deliberazione non contiene allegati;
11. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente;
12. **di informare** che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamati :

- il parere favorevole espresso in data 24.07.2025 dalla Quarta Commissione Consiliare "*Bilancio, Tributi e Sviluppo Economico*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti,
- la proposta di emendamento (prot. n. 49783 del 29/07/2025) presentata dal Consigliere Gandola capogruppo di "FI/UDC/Lista Bresci-Lega-Centro Destra Campigiano- Cambiare Si Può", quale: "*modificare nel dispositivo della delibera la data perentoria di presentazione delle richieste di riduzione TARIC dal 30 settembre al 15 ottobre, tenuto conto del periodo di vacanza imminente e della necessaria comunicazione ai cittadini*", depositata in atti,
- i pareri negativi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile relativi alla suddetta proposta di emendamento, resi dal dott. M. Doria Dirigente del Settore 3 "*Risorse Economiche Umane e Digitali*", allegati al presente atto, richiesti dal Segretario Generale per l'espletamento dell'istruttoria in merito alla proposta di emendamento di cui all'art. 70 co 2 del vigente "*Regolamento del Consiglio Comunale*";

Udito:

- l'illustrazione della proposta deliberativa effettuata dal Sindaco Tagliaferri,
- la lettura della proposta di emendamento in questione effettuata dal Vice Presidente del Consiglio su richiesta del Consigliere Cassataro capogruppo del "Movimento 5 Stelle 2050",
- le motivazioni sottese all'espressione dei pareri negativi resi in riferimento alla proposta di emendamento, esposte dal dott. M. Doria Dirigente del Settore 3 "*Risorse Economiche Umane e Digitali*", intervenuto in seduta ai sensi dell'art. 54 - Partecipazione di funzionari e consulenti - del vigente "*Regolamento del Consiglio Comunale*",
- le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere D'Agati (Movimento 5 Stelle 2050) cui risponde il Sindaco Tagliaferri,
- il dibattito in cui prendono la parola: il Consigliere Ceccherini capogruppo di "Campi a Sinistra", il Consigliere Gandola capogruppo di "FI/UDC/Lista Bresci-Lega-Centro Destra Campigiano- Cambiare Si Può", il Consigliere Monticelli capogruppo di "FareCittà", il Consigliere Fabbri capogruppo del "Partito Democratico" che, tra l'altro, dichiara il proprio voto favorevole ed il Consigliere Cassataro capogruppo del "Movimento 5 Stelle 2050",
- la dichiarazione di voto favorevole resa, a discussione conclusa come disposto dall'art. 65 comma 3 del vigente "Regolamento del Consiglio Comunale", dal Consigliere Gandola capogruppo di "FI/UDC/Lista Bresci-Lega-Centro Destra Campigiano- Cambiare Si Può";

Preso atto che sono rientrati i Consiglieri: Pignatelli (FareCittà) e Douglas De Fenzi capogruppo di “Impegno Vero per Campi”, è uscito il Consigliere Alessi (Si Parco No Aeroporto Inceneritore). Sono presenti n.17 Consiglieri;

Proceduto, quindi, a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri votanti n. 17
  
- Consiglieri favorevoli n. 17
  
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

#### DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente del Consiglio:

Maggioranza richiesta n. 13 (ex art. 134 comma 4 del TUEL)

- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri votanti n. 17
  
- Consiglieri favorevoli n. 17
  
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

#### DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.

267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO- OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Elena Fiesoli

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Grazia Razzino

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA